

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Ambito Territoriale Provinciale n. 19 Frosinone

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - SORA - VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)

Sedi associate: FRMM851013 S. MEDIA "E. FACCHINI" – FREE851025 S. PRIMARIA "A. LAURI" - FREE851014 S. PRIMARIA VALLERADICE - FRAA85102X S. INFANZIA "RIONE INDIPENDENZA" - FRAA85101V S. INFANZIA COMPRE S. VINCENZO Sito web: <a href="http://www.istitutocomprensivo3sora.gov.it">http://www.istitutocomprensivo3sora.gov.it</a>

e-mail <u>fric851002@istruzione.it</u> Pec: <u>fric851002@pec.istruzione.it</u>
C. Fiscale 91024370602 Codice Univco Fatturazione: UFV8PA

tel 0776/831151 fax 0776/1724760

unice/6

C. Meccanografico FRIC851002

# Decreto Legislativo n° 81 del 09.04.2008

come modificato dal D.L.gs. n° 106 del 03.08.2009

"Attuazione dell' art. 1 della LEGGE 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

#### APPLICAZIONE DELL' ART. 17 c. 1 lett. a

- con i contenuti di cui all' art. 28 c. 2 e secondo modalità' di cui all' art. 29

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Già elaborato ai sensi dell' art. 4 comma 1 del D. Lgs. nº 626/1994

**REVISIONE - A.S. 2018 / 2019 – SETTEMBRE 2018** 

# **SEZIONE 2.5**

# Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti puerpere o in periodo d'allattamento

CONFORME A:
DECRETO LEGISLATIVO n° 151 del 26.03.2001 Artt. 7 e 11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Marcella Maria Petricca

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione prof. Ing. Vittorio MILANI



# Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d'allattamento

# 2.5.0) INTRODUZIONE

Il presente documento contiene anzitutto note informative per le lavoratrici ai sensi del D.Lgs. n° 151 del 26.03.2001

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000,  $n^{\circ}$  53 "

Ha la finalità di per garantire alle stesse le conoscenze necessarie, <u>non solo nell'ambiente scolastico</u> ma in tutti i settori interessati dalla presenza personale femminile, (compreso l'ambiente domestico) di igiene, salute e sicurezza in caso di gestazione, allattamento e puerperio, compreso il periodo particolare di **30-40** gg in cui la lavoratrice può non essere ancora consapevole del proprio stato e quindi, non in grado di informare il datore di lavoro o abbia esitazioni a farlo.

# 2.5.1) ILLUSTRAZIONE DELLA NORMA SPECIFICA

Il citato D.Lgs. 151/2001, di recepimento di normativa europea, comprende da 16 capi:

<u>Primo Capo:</u> fornisce il quadro di riferimento, le nuove definizioni delle assenze dal lavoro, i destinatari, ribadisce il divieto a discriminare; la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

<u>Secondo Capo:</u> introduce l'obbligo della valutazione dei rischi, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, o condizioni di lavoro, i lavori vietati.

La valutazione dei rischi si colloca nel contesto delle disposizioni del **D.Lgs. 626/94** vigente all' epoca ed attualmente abrogato in quanto incorporato nel più recente e completo **D. Lgs. 81/08**.

<u>I Capi dal III al VII:</u> riguardano i tipi di congedo previsti (compresi quelli per i padri) riferiti ad ogni singolo bambino, le prescrizioni legate ad adozioni e affidamenti e l'applicabilità dei riposi e i permessi per i figli con handicap grave;

<u>I Capi VIII e IX:</u> disciplinano i divieti di lavoro notturno e di licenziamento, le tutele al rientro al lavoro e nel caso di dimissioni;

<u>I Capi X,XI,XII e XIII:</u> affrontano le varie casistiche di tipologia lavorativa, p.e. lavori a termine, nelle P.A., stagionali o a tempo parziale, a domicilio, in agricoltura; trattano inoltre degli assegni di maternità destinati alle casalinghe, lavoratrici atipiche e discontinue.

<u>I Capi XIV,XV e XVI:</u> si occupano delle disposizioni in materia di vigilanza e in materia di oneri contributivi;

# 2.5.2) PRESCRIZIONI DETTATE DALLA NORMA SPECIFICA

Oltre agli obblighi imposti dal **D.Lgs. 626/94** ( e subentrati nel **D.Lgs. 81/08**), la Direttiva UE **n. 85 del 1992** ha definito obblighi particolari per la salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in puerperio o in allattamento, recepita in Italia con il **D.lgs. 151/2001**.

In particolare è obbligatorio per il Datore di Lavoro :

- a) Valutare i rischi per la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in puerpuerio o in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, processi o condizioni di lavoro nel rispetto delle "Direttrici "definite dall'U.E.;
- b) Individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- c) Informare le lavoratrici e il RLS sulle valutazioni dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate;
- d) Modificare temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro ove la valutazione riveli un rischio per la sicurezza e la salute, al fine di evitare alle lavoratrici l'esposizione al rischio.
- e) La valutazione consiste dunque in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell' attività lavorativa per identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali cause possono essere limitate in modo da eliminare o ridurre i rischi.

La valutazione si articola in 3 fasi:

- 1 Identificazione dei pericoli ( agenti fisici, chimici e biologici; movimenti e posture; fatica psicofisica; ecc.)
- 2 Identificazione delle categorie di lavoratrici (lavoratrici gestanti, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano, ecc.)
- 3 Valutazione del rischio, natura e grado dell'esposizione degli interessati

# Le Linee Direttrici definiscono rispettivamente :

Lavoratrice gestante Lavoratrice puerpera

Lavoratrice in periodo di allattamento

ogni lavoratrice, nella rispettiva situazione sopra indicata, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a legislazioni e/o prassi nazionali;

#### affermano:

- La valutazione non riguarda soltanto la lavoratrice, ma anche il nascituro e il neonato in allattamento;
- Nei settori in cui si possono prevedere dei pericoli per la riproduzione e la gravidanza è necessario informare di essi tutti i lavoratori ( ovviamente a partire dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- La riservatezza sullo stato di una donna implica anche che il datore di lavoro non può rendere noto che una donna è incinta se essa non lo desidera o non dà il suo consenso;
- La valutazione del rischio deve tenere conto del parere del medico;
- Per quanto concerne il rischio chimico, si noti che sono fissati limiti di esposizione professionale nell'ambiente di lavoro per i lavoratori adulti e che le donne che lavorano a contatto con sostanze pericolose devono essere informate dei rischi addizionali che tali sostanze possono comportare per un nascituro o per un bambino durante l'allattamento:

E' affidato al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro nonché lo spostamento ad una mansione non a rischio (artt.11 e 12 D. Lgs 151/01)

La valutazione del rischio consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di danni alla salute e per individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle lavoratrici.

Il datore di lavoro ha l'obbligo in particolare di:

- non adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D. Lqs 151/2001);
- non adibire la lavoratrice al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno del bambino (art. 53 D. Lgs 151/2001);
- non adibire la lavoratrice a lavori vietati, individuati negli allegati A, B e C del D. Lgs 151/2001. (di seguito riportati)

#### Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

#### ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i sequenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro:
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro:
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

#### Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

#### ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

#### A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

- 1. Agenti.
- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
- 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

#### B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

- 1. Agenti:
- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
- 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

#### ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

#### A. Agenti.

- 1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche:
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
- 2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II.

#### 3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purchè non

figurino ancora nell'allegato II;

- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicamenti antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

#### B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Ulteriori salienti novità normative sono contenute nel <u>TITOLO X</u> del **D.Lgs. 81/08** nel quale sono riportate disposizioni espressamente rivolte ad attività che comportino intrinsecamente e non accidentalmente l'esposizione ad agenti biologici.

Le stesse , ovviamente NON includenti il settore scolastico , son quelle indicate nel sotto riportato

**Allegato XLIV** 

(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, allegato 1)

AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI

- 1. Attività in industrie alimentari.
- 2. Attività nell'agricoltura.
- 3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
- 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
- 5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
- 6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
- 7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

# 2.5.3) IL SETTORE SCOLASTICO

Il settore scolastico e in generale il settore dell'educazione, è caratterizzato fortemente da una consistente se non prevalente presenza femminile per tutte le varie figure professionali che caratterizzano tale ambito ( docente, assistente amministrativa, collaboratrice scolastica ) oltre poi che nella componente studentesca, che assume rilevanza nella specifica problematica a partire fondamentalmente dalle scuole medie in poi.

Naturalmente , essendo la gravidanza una condizione dinamica che comporta continui mutamenti e sviluppi, anche le condizioni di lavoro possono sollevare problemi diversi sul piano della sicurezza e della salute per diverse donne in diverse fasi della gravidanza come anche al momento di riprendere il lavoro dopo il parto o dopo l'allattamento, per cui il quadro sottostante è di carattere generale mentre altri aspetti sono legati alle circostanze individuali e all'anamnesi individuale.

Allo scopo si riporta di seguito un quadro degli elenchi dei pericoli generici e delle situazioni correlate e le modalità per affrontare il rischio, unitamente ai riferimenti legislativi.

# 2.5.4) PROFILI PROFESSIONALI E DESCRIZIONE GENERALE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA

Sulla base del profilo professionale e contrattuale delle persone presenti nei luoghi di lavoro, si è proceduto ad effettuare dei sopralluoghi con l' obiettivo di verificare le reali mansioni svolte dagli addetti in una giornata lavorativa standard, osservandone i comportamenti e procedendo ad effettuare un'intervista con le lavoratrici.

Questo processo di valutazione ha consentito di individuare i potenziali rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, rilevando i comportamenti pericolosi significativi.

# 2.5.5) VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI

I fattori di rischio rilevati nel settore scolastico sono:

- 1) Movimentazione manuale dei carichi
- 2) Movimenti e posture
- 3) Fatica psicofisica ed orari di lavoro
- 4) Agenti biologici
- 5) Agenti chimici
- 6) Lavoro ai VDT

Si riportano di seguito le schede illustrative specifiche con

- A) Fattori di rischio
- B) Misure di prevenzione
- C) Ulteriori riferimenti normativi specifici

# 2.5.6) SCHEDE INFORMATIVE ED OPERATIVE

Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d'allattamento

CONFORME A: DECRETO LEGISLATIVO n° 151 del 26.03.2001 Artt. 7 e 11

**SCHEDA 1** 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

#### 1.5.6.1.A) FATTORI DI RISCHIO

La movimentazione manuale dei carichi (M.M.C.) risulta rischiosa, per la lavoratrice in gravidanza, per le possibili lesioni subite dal feto e per la possibilità di un parto prematuro.

Il rischio dipende dallo sforzo, ossia dal peso del carico, ma soprattutto dalle modalità di sollevamento e dalla freguenza di ripetizione del gesto durante l'orario di lavoro.

Con il procedere della gravidanza per una lavoratrice incinta il rischio è incrementato a causa del rilassamento ormonale e dall' incremento dei problemi di postura.

Per le puerpere , in particolare dopo un taglio cesareo, vi sono ulteriori rischi dovuti alla temporanea riduzione di movimentazione e capacità di sollevamento.

#### 2.5.6.1.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

Il Datore di Lavoro dovrà:

- 2) modificare le mansioni allo scopo di ridurre i rischi dovuti alla INDISTINTAMENTE PER TUTTI I LAVORATORI , e a maggiori ragione per le lavoratrici gestanti e puerpere
- 2) affronta i fabbisogni specifici di tali lavoratrici e riduce la quantità di lavoro fisico, ovvero fornisce sussidi per ridurre i rischi cui sono esposte
- 3) evita di ricorrere alla M.M.C. o almeno valuta i rischi dovuti ad operazioni non evitabili, adotta le misure necessarie per minimizzare tali rischi

#### 2.5.6.1.C) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 81/08 - TITOLO VI

D. Lgs. 151/01 - allegato A c. 1

#### **SCHEDA 2**

#### **MOVIMENTI E POSTURE**

#### 2.5.6.2.A) FATTORI DI RISCHIO

La natura ed entità dei rischi di lesioni o patologie derivanti dai movimenti o dalle posture durante e dopo la gravidanza dipendono da vari fattori tra cui:

- a) natura, durata e frequenza dei compiti
- b) intensità e varietà del lavoro
- c) tipologia dell' orario di lavoro e degli intervalli
- d) fattori ergonomici
- e) ambiente lavorativo in genere

Problemi posturali possono insorgere in diverse fasi della gestazione e alla ripresa del lavoro in base alle caratteristiche personali di ogni lavoratrice, delle sue mansioni e delle condizioni di lavoro.

Questi problemi si possono accentuare con l' avanzare della gravidanza specie se l' attività implica movimenti disagevoli o prolungati stazionamenti sia in posizione eretta che seduta, per cui il corpo risulta esposto a carichi statici prolungati, o al rischio di una cattiva circolazione sanguigna.

Sono inoltre frequenti e notevoli i rischi per una lavoratrice al ritorno dopo un parto con complicanze mediche come taglio cesareo o tromboflebite.

#### 2.5.6.2.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

Il Datore di Lavoro dovrà:

- 1) Assicurarsi che le lavoratrici gestanti , puerpere o in periodo di allattamento non siano esposte a:
  - a) M.M.C. che comporti rischio di lesioni
  - b) Movimenti e posture disagevoli, specie in spazi ristretti
  - c) Lavori in altezza
- 2) Assicurarsi che siano evitati periodi prolungati di mansioni nella stessa posizione

#### 2.5.6.2.C) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 81/08

Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d'allattamento

CONFORME A: DECRETO LEGISLATIVO n° 151 del 26.03.2001 Artt. 7 e 11

# **SCHEDA 3**

# FATICA PSICOFISICA E ORARI DI LAVORO

#### 2.5.6.3.A) FATTORI DI RISCHIO

Orari di lavoro prolungati possono presentare notevoli contraccolpi sulla salute delle lavoratrici in tutte le 3 fasi salienti . Non tutte le donne ne risentono in egual misura e i rischi correlati sono diversi a seconda della tipologia di lavoro, delle condizioni di lavoro e degli individui coinvolti .

Ad ogni modo l' affaticamento mentale e psichico in genere si accresce nel corso della gravidanza e nella fase postnatale per l' insorgenza dei mutamenti fisiologici che si verificano.

#### 2.5.6.3.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

#### Il Datore di Lavoro:

- può adeguare provvisoriamente orari o altre condizioni di lavoro, compresi i tempi e la frequenza delle pause per evitare o limitare i rischi
- 2) Assicura che siano evitati periodi prolungati di mansioni nella stessa posizione

#### 2.5.6.3.C) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 151/01 art. 12** (conseguenze della valutazione)

CONFORME A: DECRETO LEGISLATIVO n° 151 del 26.03.2001 Artt. 7 e 11

#### **SCHEDA 4**

#### AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2-3-4

#### 2.5.6.4.A) FATTORI DI RISCHIO

- 4.A.1) AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori ; è poco probabile che si propaghi nella comunità ; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
- 4.A.2) AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 3: un agente che può causare malattie GRAVI in soggetti umani e costituire un SERIO rischio per i lavoratori ; l' agente biologico può propagarsi nella comunità ma sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
- 4.A.3) AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 4: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori ; può presentare un ELEVATO rischio che si propaghi nella comunità ; NON sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Molti degli agenti biologici inclusi nei 3 gruppi di rischio possono interessare il nascituro in caso di nfezione contratta dalla madre in gravidanza, ovvero durante l'allattamento.

Esempi tipici sono il virus di Epatite A , Epatite C , la tubercolosi , la varicella, la rosolia, la toxoplasmosi .

Per la maggior parte dei lavoratori comunque il rischio di infezione sul posto di lavoro non è superiore a quello durante la vita quotidiana.

## 2.5.6.4.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

#### Il Datore di Lavoro:

unitamente al medico competente valuterà che la lavoratrice gestante eviti qualsiasi esposizione , garantendo comunque un monitoraggio adeguato delle misure igieniche abituali

## 2.5.6.4.C) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 81/08** ( per i gruppi 3 e 4)

**D.Lgs. 151/01** (comma 1 lett. A - allegato B)

D.Lgs. 04.08.1999 n° 345

D.Lgs. 18.08.2000 n° 22

# **SCHEDA 5**

# **AGENTI CHIMICI**

#### 2.5.6.5.A) FATTORI DI RISCHIO

Alcune sostanze / preparati chimici , benché possiedano la potenzialità di porre in pericolo salute e sicurezza , possono rivelarsi fortunatamente innocui se l' esposizione delle persone si mantiene al di sotto della soglia di nocività.

Ad ogni modo nell' **art. 7 del D.Lgs. 151/01** (Lavori vietati) sono inseriti tra i lavori faticosi ed insalubri tutti quelli comportanti rischio di esposizione ad agenti chimici e ai lavori indicati nell' allegato B

Il più recente art. art. 222 del D.Lgs. 81/08 fornisce ulteriori più aggiornate definizioni per gli agenti chimici pericolosi , rimandando alle classificazioni dei D.Lgs. 52/97 ( sostanze ) e D.Lgs. 65/03 ( preparati) e fornendo nell' ALLEGATO XXXVIII un primo elenco di valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici , che sono comunque intrinsecamente estranei alle attività scolastiche .

CORROSIVO (C)

Si richiamano comunque le classificazioni generali:

TOSSICO (T) MOLTO TOSSICO (T+)

ESPLOSIVO (E)

#### ESTREMAMENTE INFIAMMABILE (F+)

e le frasi di rischio generalmente più pertinenti :

- R39 Pericolo di effetti reversibili molto gravi
- R40 Possibilità di effetti irreversibili
- R42 Può provocare sensibilizzazione mediante inalazione
- R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
- **R46** Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
- R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
- R60 Può ridurre la fertilità
- R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

## 2.5.6.5.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

Il Datore di Lavoro garantisce un' esposizione controllata , attraverso azioni pianificate delle attività e l' uso di dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria , le misure da intraprendere di concerto con il Medico competente, e ricorrendo se fattibile alla sostituzione degli agenti nocivi

#### 2.5.6.5.C) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 81/08** (TITOLO IX CAPO I)

D.Lgs. 151/01 (comma 2 lett. A - allegato B)

D.Lqs. 03.02.1997 n° 52

D.Lqs. 14.03.2003 n° 65

Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d'allattamento

CONFORME A: DECRETO LEGISLATIVO n° 151 del 26.03.2001 Artt. 7 e 11

#### **SCHEDA 6**

# LAVORO AI VIDEOTERMINALI (VDT)

#### 2.5.6.6.A) FATTORI DI RISCHIO

In base alle attuali cognizioni , considerata la diffusa psicosi in merito alle radiazioni emanate dai VDT, e soprattutto sui loro possibili effetti per le donne in gravidanza, il Comitato Consultivo e i Comitati di protezione radiologica, attraverso la Direttiva 92 / 85 / CEE non ritengono che i livelli di esposizione costituiscano un rischio significativo per la salute. Sono stati svolti ripetuti studi scientifici , dai quali per ora non emerge alcuna correlazione fra le radiazioni emesse e i rischi di effetti nocivi sulle donne in gravidanza.

Pertanto la condizione di gravidanza non rappresenta un fattore aggiuntivo rispetto ai rischi previsti per lavoratori normali .

Si rimanda pertanto a quanto prescritto per TUTTI I LAVORATORI dal recente D. Lgs. 81/08 (TITOLO VII)

## 2.5.6.6.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

#### Il Datore di Lavoro:

NONOSTANTE alla luce delle prove scientifiche non sia necessario escludere le donne gestanti da attività ai VDT, al fine di evitare alle stesse possibili problemi di stress ed ansia, anche in relazione alle variazioni posturali legate allo stato, può modificarne temporaneamente le condizioni e l' orario di lavoro, per esempio raddoppiando le pause standard prescritte per i lavoratori comuni.

#### 2.5.6.6.C) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 81/08** (TITOLO VII)